

di Andrea R. Castaldo

Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2015

La legge anticorruzione appena approvata ha inasprito sensibilmente le pene per i reati contro la Pa, per l'associazione mafiosa e per le false comunicazioni sociali. Gli effetti distorsivi di queste sanzioni, tuttavia, non sembrano essere stati considerati adeguatamente. In primo luogo, l'aumento delle pene va sempre calibrato e coordinato con l'insieme dei reati che compongono la legislazione penale.

L'importanza del bene giuridico offeso dal reato impone e giustifica una pena proporzionata. Le modifiche della legge anticorruzione, viceversa, falsano il sistema di riferimento, soprattutto in relazione alla pena minima prevista. Qualche esempio contribuisce a chiarirne gli effetti paradossali. La corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio passa dalla forbice di 4-8 a 6-10 anni di reclusione e l'induzione indebita a dare o promettere utilità, fattispecie di incerta applicazione, da 6 a 10 anni e 6 mesi rispetto ai precedenti 3-8.

Nella realtà quotidiana, fatta di piccole violazioni, le pene minime saranno sproporzionate in eccesso. Così, il dirigente televisivo che induca la velina a versare denaro a terzi promettendole la parte in uno spettacolo televisivo nella migliore delle ipotesi sarà condannato a 6 anni di reclusione, mentre l'autore di una violenza sessuale se la caverà con la reclusione da 5 a 10 anni.

Le sorprese crescono analizzando gli aumenti di pena per l'articolo 416 bis del Codice penale: per capi e promotori il range sanzionatorio è da 12 a 18 anni di reclusione (rispetto ai precedenti 9-14); se l'associazione è armata le pene schizzano dai 15 ai 26 anni (contro i 12-24).

Considerando che il reato si configura con la mera esistenza dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei delitti-scopo, e che per l'aggravante è sufficiente la sola disponibilità delle armi, i picchi sanzionatori paiono irrazionali. La rapina, infatti, è punita da 3 a 10 anni di carcere (meno della corruzione propria), nonostante la gravità dell'offesa e la violenza insita nel reato. Addirittura l'omicidio volontario è punito con la pena minima di 21 anni, sicché in astratto il capo-mafia che non commetta alcun reato potrebbe subire una pena maggiore dell'assassino.

A stupire e inquietare è l'obiettivo politico dell'inasprimento delle pene e cioè curare la piaga della prescrizione. Un rimedio che rischia di aumentare i danni. La prescrizione matura per un coacervo di ragioni tecnico-procedurali e sostanziali ed è legata all'eccessiva lunghezza delle indagini preliminari, per l'assenza di controlli efficaci sull'operato del pm in termini di durata e selezione dei procedimenti. Ebbene, anziché intervenire sulle cause si ricorre alla scorciatoia di guadagnare tempo innalzando la pena massima. L'esperienza, però, insegna che il giudice, senza la spada di Damocle dell'imminente prescrizione, rallenta le udienze e la trattazione del processo, allungandone la definizione.